

DM 02/07/1991 Num.290

Decreto Ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 (in Gazz. Uff., 6 settembre, n. 209). -- Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite.

Preambolo

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969, recante norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865, che ha recepito nella legislazione italiana la direttiva comunitaria n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968 (<<Gazzetta Ufficiale>> delle Comunità europee n. 93/15 del 17 aprile 1968);

Visto in particolare, l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, che, a modificazione dell'allegato IV, <<Etichetta>> al decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969, ha previsto la possibilità di inserire la indicazione supplementare in etichetta, per il materiale di moltiplicazione categoria <<base>> e <<certificato>>, che il materiale stesso è stato riconosciuto esente dai seguenti virus: accartocciamento fogliare, complesso dell'arricciamento fogliare, legno riccio, necrosi delle nervature, mosaico delle nervature, corky bark e, per i portinnesti, a titolo supplementare, la marezzeria;

Considerata pertanto l'opportunità di rendere operante il disposto del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, al fine di raggiungere una maggiore qualificazione della produzione del materiale viticolo;

Considerato che il compito di provvedere al controllo dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro immissione in commercio, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è demandato all'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, il quale lo esercita secondo le direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che presso la sede di Montelibretti (Roma) del medesimo istituto è conservato il materiale di moltiplicazione della vite iscritto al catalogo nazionale delle varietà di viti, di cui all'art. 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e che appare pertanto opportuno, restando salvi gli obblighi dei costitutori in ordine alla conservazione in purezza del materiale di moltiplicazione della vite, affidare all'istituto stesso il compito di costituire un centro per la conservazione in purezza del materiale di moltiplicazione della vite da commercializzare con l'indicazione supplementare in etichetta di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, che possa anche essere destinato, all'occorrenza, sulla base di apposita autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai nuclei di moltiplicazione;

Considerata inoltre la necessità di stabilire le norme tecniche per la produzione di detto materiale, nonchè di prevedere le condizioni per l'ottenimento della certificazione anche nei confronti del materiale già esistente alla data di pubblicazione del presente regolamento;

Ritenuto che le ditte autorizzate a produrre e commercializzare i materiali di moltiplicazione della vite, allorchè intendano avvalersi per il proprio materiale dell'indicazione supplementare in etichetta di cui sopra, debbano indicare, nella denuncia di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, le colture istituite per la produzione di detto materiale, richiedendo la certificazione relativa;

Ritenuta inoltre la necessità di garantire il permanere delle condizioni di purezza genetica e fitosanitaria, in ogni fase del ciclo produttivo, avvalendosi dei soggetti e delle istituzioni tecnico-scientifiche, riconosciute idonee a tal fine dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta infine l'opportunità di stabilire quantitativi minimi per gli impianti e le produzioni del materiale destinato ad essere commercializzato con l'indicazione aggiuntiva in etichetta al fine di consentire un adeguato controllo ed una migliore qualificazione delle produzioni da certificare;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 12184/32571 del 5 giugno 1991;

Adotta il presente regolamento:

Articolo 1

Art. 1. 1. È istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sede di Montelibretti (Roma), un centro per la conservazione in purezza genetico-sanitaria del materiale di moltiplicazione della vite di fonte primaria. 2. Per le verifiche del mantenimento delle condizioni genetiche e fitosanitarie del materiale conservato in purezza, l'istituto si avvale anche della collaborazione di altri soggetti ed istituzioni scientifiche riconosciute idonee dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. Fatto salvo l'obbligo del costitutore o del suo avente causa di conservare la fonte primaria in idonee strutture, i costitutori o i loro aventi causa che intendano commercializzare materiale di moltiplicazione della vite di categoria <<base>> e <<certificato>> con

l'indicazione supplementare in etichetta di esenza in tutto o in parte dai virus di cui al successivo art. 2, devono consegnare copia della fonte primaria all'istituto di cui sopra.

Articolo 2

Art. 2. 1. Qualora occorra, i nuclei di premoltiplicazione possono richiedere al centro di cui al precedente art. 1, ai fini della produzione per la commercializzazione, materiali di moltiplicazione della vite di fonte primaria conservato in tutto o in parte in esenza dai virus elencati all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, e/o altri ritenuti dannosi. 2. A tal fine i nuclei presentano domanda per l'ottenimento del materiale, corredata da dichiarazione del costituente della varietà attestante la propria autorizzazione, all'istituto sperimentale per la viticoltura che, previo consenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cede tale materiale.

Articolo 3

Art. 3. 1. I costitutori o i loro aventi causa, i titolari dei nuclei di premoltiplicazione ed i vivaisti che intendano costituire campi di piante madri di materiale di base e certificato o impiantare barbatellai, per la produzione di materiale di moltiplicazione della vite da commercializzare con la indicazione supplementare in etichetta di esenza in tutto o in parte dai virus previsti all'art. 2, devono farne espressa menzione nella denuncia di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969. 2. Nella medesima domanda devono essere indicati i soggetti e le istituzioni tecnico-scientifiche, riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, interessate al permanere delle condizioni di idoneità fitosanitaria dei materiali stessi. 3. I soggetti e le istituzioni suddette, a seguito degli esami effettuati, devono rilasciare specifiche attestazioni di rispondenza genetica e fitosanitaria.

Articolo 4

Art. 4. 1. I campi di piante madri per la produzione di materiale di base, i campi di piante madri presso i vivaisti per la produzione di materiale certificato ed i barbatellai per la produzione di detti materiali da commercializzare con l'indicazione supplementare in etichetta di esenza in tutto o in parte dai virus di cui al precedente art. 2 devono soddisfare le condizioni di coltivazione indicate agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Articolo 5

Art. 5. 1. L'istituto, sulla base delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3 e sulla base degli accertamenti diretti nell'ambito dell'attività di controllo dei materiali di moltiplicazione, espletata dall'istituto stesso ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, accerta, in particolare, il rispetto delle norme di cui agli allegati 1 e 2 del presente regolamento ed effettua la certificazione dei materiali di moltiplicazione di cui all'art. 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica contenente anche l'indicazione supplementare.

Articolo 6

Art. 6. 1. Fatti salvi i diritti dei costitutori delle varietà o dei loro aventi causa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di esame per le varietà di vite, istituito con decreto ministeriale del 18 febbraio 1986, provvede al riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione, di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento. 2. Gli interessati possono presentare domanda, corredata da apposita relazione illustrativa, sulle attrezzature disponibili e sulla qualificazione professionale posseduta. 3. Con la medesima procedura di cui al comma 1, il Ministero prevede alla indicazione dei virus per i quali si rende opportuno certificare l'eszenza in aggiunta a quelli elencati dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1992, n. 518.

Articolo 7

Art. 7. 1. Nella denuncia di cui all'art. 3 del presente decreto, i costitutori, i titolari dei nuclei di premoltiplicazione e dei campi di piante madri per materiale certificato, possono fare richiesta all'istituto sperimentale per la viticoltura della certificazione contenente l'indicazione supplementare di esenza in tutto o in parte dei virus di cui all'art. 2 del presente regolamento per il materiale in produzione alla data di pubblicazione del regolamento stesso. 2. A tal fine, presentano all'istituto le attestazioni rilasciate dai soggetti e dalle istituzioni scientifiche riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del precedente art. 6, attestanti la rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale in questione ai requisiti previsti dal presente regolamento per i nuovi impianti, ai sensi degli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente regolamento.

Articolo 8

Art. 8. 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai nuovi impianti di campi di piante madri per la produzione di materiale certificato di entità inferiore ai minimi stabiliti nell'allegato 2 al presente regolamento.

Articolo 9

Art. 9. 1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato d'esame per le varietà di vite, possono essere modificate le prescrizioni tecniche di cui agli allegati 1 e 2.

Articolo 10

Art. 10. 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

(Si omettono gli allegati).